


COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI OGGETTI RINVENUTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO**



INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO
- CAPO III - CUSTODIA DEGLI OGGETTI CONSEGNATI
- CAPO IV - RESTITUZIONE DI OGGETTI E DOCUMENTI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI
- CAPO V - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO
- CAPO VI - TARIFFE
- CAPO VII - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE
- CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE
- CAPO IX - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE
- CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il Comune di Rho, tramite l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Economo - Provveditorato, gestisce un servizio per la custodia e la restituzione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
2. E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge 18/4/1975, n.110, eventualmente rinvenute sul territorio comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sostanze pericolose o sospette, agli oggetti che presentano un rischio per l'igiene, alle cose danneggiate o abbandonate, alle targhe, ai veicoli a motore con targa o registrati, ai materiali organici, deperibili o soggetti a scadenza, ai materiali di scarto di qualsiasi natura, ai documenti non riconducibili con chiarezza all'identità dei titolari. La consegna di detti beni, dovrà essere effettuata alle Forze dell'ordine.

Articolo 2

1. L'Ufficio Ragioneria, riceve in custodia gli oggetti ritrovati e consegnati da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, o altri Enti: ogni oggetto deve essere accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. L'Ufficio provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Se la consegna è effettuata da un cittadino, sarà il servizio comunale che redigerà un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore.
3. Per motivi di sicurezza e al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili, non vengono accettati contenitori (zaini, borse, valigie o altro) chiusi. L'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine.
4. Il verbale di consegna contiene la descrizione sommaria dell'oggetto ricevuto, i dati anagrafici del cittadino stesso, nonché la descrizione chiara del luogo e delle circostanze relative al ritrovamento.
5. Gli oggetti consegnati sono registrati (eccetto chiavi, agende anonime, portafogli) e consegnati all'Ufficio Economo - Provveditorato per la custodia.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi di valore o ritenuti tali sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio Economo - Provveditorato.
2. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa

reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.

3. La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

1. Gli Uffici Comunali non rispondono di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 5

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dalle disposizioni dell'art. 928 del Codice Civile con pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente.

CAPO III - CUSTODIA DEGLI OGGETTI CONSEGNATI

Articolo 6

1. Gli oggetti consegnati all'Ufficio Ragioneria, con esclusione degli oggetti e documenti di cui al successivo art. 7, rimangono custoditi presso l'Ufficio Economo - Provveditorato per la durata di un anno (n. 1 anno) a partire dalla data di decorrenza della pubblicazione, di cui al precedente art. 5.
2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.
3. Gli oggetti preziosi e di pregio, quando si presuma che abbiano un valore rilevante, sono soggetti a stima, a cura di un perito scelto e nominato dall'Amministrazione Comunale. Tale stima costituisce base per la determinazione delle spese di custodia o del prezzo da indicare nell'asta pubblica, nel caso della vendita di cui al successivo art. 15.
4. La custodia non comporta, da parte del Comune, alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato.
5. Per il servizio effettuato, è dovuto, all'atto della restituzione, un corrispettivo di cui al successivo art.11, secondo le tariffe comunali vigenti in detto periodo. Il corrispettivo è a carico del soggetto che ritira l'oggetto.

CAPO IV - RESTITUZIONE DI OGGETTI E DOCUMENTI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI

Articolo 7

1. Gli oggetti e i documenti, quali
 - chiavi,
 - portafogli contenenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i sotto indicati documenti, ad esclusione di denaro contante,

- carte d'identità (e relativo porta documento),
 - patenti di guida e/o libretti di circolazione (e relativo porta documento),
 - tessere sanitarie (e relativo porta documento),
 - codici fiscali (e relativo porta documento),
 - passaporti (e relativo porta documento),
 - blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili (e relativo porta documento),
 - tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti (e relativo porta documento),
 - abbonamenti di Trasporto Pubblico Locale (e relativo porta documento),
 - tessere universitarie (e relativo porta documento),
 - altri documenti aventi valore certificativo (e relativo porta documento),
- sono custoditi e conservati da parte del Servizio di polizia Locale del Comune, il quale provvederà a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

Articolo 8

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale e le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa dopo un periodo massimo di giacenza di 60 giorni sono distrutti.
2. I relativi od eventuali porta documenti aventi valore commerciale, saranno invece sottoposti alle regole di gestione contenute nel presente regolamento.

CAPO V - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 9

1. L'Ufficio Ragioneria, è tenuto ad accertare che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro, munita di delega sottoscritta dal proprietario corredata di fotocopia di un valido documento di identità del delegante.

Articolo 10

1. Nel caso di oggetto senza indicazioni del proprietario, chi se ne dichiara legittimato al ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall'art.929 C.C., ha l'onere di fornire all'Ufficio Ragioneria, una descrizione particolareggiata del medesimo, le circostanze ed il luogo dello smarrimento. Qualora gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva ed il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all'Ufficio comunale, all'atto del ritiro. Copia del verbale di restituzione deve essere trasmessa anche alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.
2. L'Ufficio Ragioneria annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
3. In caso di decesso del proprietario, l'Ufficio comunale provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di attestazione in tal senso. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

4. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
5. L'Ufficio comunale non è tenuto a fornire la descrizione degli oggetti o di particolari a mezzo telefono o a dare informazioni che esulino da quelle previste per le forme di pubblicità.
6. Non è consentito l'accesso ai locali ove sono custoditi gli oggetti rinvenuti per prendere visione del materiale giacente, senza l'autorizzazione degli operatori incaricati alla restituzione.

CAPO VI - TARIFFE

Articolo 11

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
2. Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

CAPO VII - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 12

1. A norma dell'art.930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede la cifra di 5,16 euro, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento.
2. Il proprietario, ai sensi dell'art.930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.
3. L'Ufficio Ragioneria comunicherà al proprietario i dati personali del rinvenitore, fatto salvo il diniego opposto da quest'ultimo.
4. In caso di decesso del rinvenitore si applica il disposto dell'art.10, comma 3.
5. L'Ufficio comunale resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire, ai sensi dell'art.930 del C.C., tra proprietario e ritrovatore.

Articolo 13

1. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 14

1. Ai sensi dell'art.929 C.C., trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno chiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro sessanta giorni consecutivi dalla scadenza, a pena di decadenza. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art.11.
2. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
3. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, gli oggetti possono essere consegnati solamente al ritrovatore.
4. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.

CAPO IX - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 15

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
 - a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b) siano trascorsi i termini previsti dall'art.14 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
2. Le somme di denaro vengono introitate con versamento in Tesoreria Comunale.
3. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune possono, previa eliminazione dagli stessi dei dati sensibili o personali:
 - a) essere alienati, a seconda della convenienza e del loro valore, tramite asta pubblica da attuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) essere destinati ad uffici dell'Amministrazione Comunale, qualora presentino un valore strumentale;
 - c) essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficenza, cooperative sociali, associazioni e altri enti senza fini di lucro, aventi sede nel comune e/o operanti prevalentemente nel territorio comunale;
 - d) essere distrutti ed eliminati, qualora privi di valore commerciale ed inutilizzabili.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

4. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.

NORME DI RIFERIMENTO

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.


Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 35 D.P.R. n. 445/200 - Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2015, divenuto esecutivo in data 22.03.2015.

Rho, 24.03.2015

Il Vice Segretario Generale
Emanuela Marocchia



Il Sindaco
Pietro Romano

